



IL MEDIATORE EUROPEO

Il Mediatore europeo svolge indagini sui casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione europea, agendo di sua iniziativa o a seguito di una denuncia presentata da un cittadino dell'UE. Viene eletto dal Parlamento europeo per la durata della legislatura.

BASE GIURIDICA

Articoli 20, 24 e 228 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e articolo 43 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Lo statuto e le funzioni del Mediatore hanno trovato definizione in una decisione del Parlamento del 9 marzo 1994, adottata previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio (GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15, modificata dalle decisioni del Parlamento del 14 marzo 2002 (GU L 92 del 9.4.2002, pag. 13) e del 18 giugno 2008 (GU L 189 del 17.7.2008, pag. 25)). Il Mediatore ha poi adottato le disposizioni di esecuzione di tale decisione. Le modalità dell'elezione e della destituzione del Mediatore sono fissate nel regolamento del PE (articoli da 219 a 221).

OBIETTIVI

Creata dal trattato di Maastricht (1992), l'istituzione del Mediatore europeo mira a:

- garantire una migliore protezione dei cittadini in caso di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi, degli uffici o delle agenzie dell'Unione europea;
- e potenziare in tal modo la trasparenza e la responsabilità democratica del processo decisionale e dell'amministrazione delle istituzioni dell'UE.

A. Statuto

1. Elezione

a. Requisiti

Il Mediatore:

- soddisfa le condizioni richieste nel rispettivo Stato per l'esercizio delle più alte funzioni giurisdizionali o è in possesso di esperienza e competenza notorie per l'assolvimento delle funzioni di mediatore;
- offre piena garanzia di indipendenza.



b. Procedura

All'inizio di ogni legislatura o in caso di decesso, dimissioni o destituzione del Mediatore, il Presidente del Parlamento europeo lancia un appello per la presentazione di candidature in vista della nomina del Mediatore e fissa il termine per la presentazione delle stesse. Le nomine devono essere sostenute da almeno 40 deputati al Parlamento europeo, cittadini di almeno due Stati membri. Le candidature sono trasmesse alla commissione per le petizioni del Parlamento che ne esamina la ricevibilità. La commissione può chiedere di ascoltare i candidati. L'elenco delle candidature ricevibili è quindi sottoposto al voto del Parlamento. Il Mediatore è eletto a maggioranza dei voti espressi.

2. Mandato

a. Durata

Il Mediatore è eletto dal Parlamento europeo dopo le elezioni europee per la durata della legislatura. Può essere rieletto.

b. Obblighi

Il Mediatore:

- esercita le proprie funzioni in piena indipendenza nell'interesse dell'Unione e dei suoi cittadini;
- non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo, istituzione, organo, ufficio o entità;
- si astiene dal compiere atti incompatibili con il carattere delle sue funzioni;
- non esercita alcuna altra funzione politica o amministrativa né altra attività professionale, remunerata o meno.

3. Destituzione

Il Mediatore può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, su richiesta del Parlamento europeo, qualora non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave.

B. Ruolo

1. Sfera di competenza

Il Mediatore si occupa dei casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione.

a. Il Mediatore riscontra casi di cattiva amministrazione qualora un ente non rispetti:

- i diritti fondamentali;
- norme o principi giuridici;
- i principi di buona amministrazione.

Le indagini del Mediatore europeo riguardano principalmente:

- la trasparenza e la responsabilità,
- la cultura del servizio,



- il rispetto dei diritti procedurali,
- l'adeguato ricorso alla discrezionalità,
- il rispetto dei diritti fondamentali
- l'assunzione;
- la buona gestione delle questioni relative al personale dell'UE,
- la sana gestione finanziaria,
- le norme etiche,
- la partecipazione del pubblico alle decisioni dell'UE.

Circa un terzo delle indagini che il mediatore svolge ogni anno riguardano la mancanza o il rifiuto di fornire informazioni.

b. Eccezioni

Non rientrano nella sfera di competenza del Mediatore:

- le attività della Corte di giustizia e del Tribunale nell'esercizio della loro funzione giurisdizionale. Le indagini del Mediatore relative alla CGUE riguardano esclusivamente le sue attività non giudiziarie, quali le gare d'appalto, i contratti e le cause relative al personale;
- le denunce contro le autorità locali, regionali o nazionali, anche quando trattano materie inerenti all'Unione europea;
- le attività delle autorità giudiziarie o dei difensori civici nazionali: il Mediatore europeo non è un tribunale di appello contro le decisioni prese da tali entità;
- i fatti che non sono stati preceduti dagli iter amministrativi appropriati presso gli organi interessati;
- denunce contro singoli funzionari dell'UE in relazione al loro comportamento.

2. Deferimento

Conformemente alla sua missione, il Mediatore, di propria iniziativa o in base alle denunce che gli sono state presentate direttamente o tramite un membro del Parlamento europeo, da qualsiasi cittadino dell'Unione o da qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, procede alle indagini che ritiene giustificate, tranne quando i fatti in questione formino o abbiano formato oggetto di una procedura giudiziaria.

3. Poteri di indagine

Il Mediatore può chiedere informazioni:

- alle istituzioni e agli organi, i quali hanno l'obbligo di rispettare la richiesta e permettergli l'accesso ai fascicoli in questione, salvo per vincoli di segreto professionale debitamente giustificati;
- ai funzionari e agli altri agenti di tali istituzioni e organi, che sono tenuti a testimoniare su richiesta del Mediatore, pur restando vincolati dall'obbligo del segreto professionale;



- alle autorità degli Stati membri, che hanno l'obbligo di soddisfare la richiesta salvo che dette informazioni siano soggette a disposizioni legislative o regolamentari che ne vietino la pubblicazione; anche in tali casi, tuttavia, il Mediatore può venire a conoscenza di dette informazioni purché si impegni a non divulgarne il contenuto.

Il Mediatore, qualora non ottenga l'assistenza richiesta, ne informa il Parlamento europeo, il quale prende le iniziative del caso. Il Mediatore può inoltre cooperare con le autorità corrispondenti degli Stati membri, nel rispetto delle legislazioni nazionali applicabili. Se si tratta tuttavia di fatti aventi, a suo giudizio, rilievo penale, il Mediatore li comunica immediatamente alle autorità nazionali competenti e all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). Se opportuno, il Mediatore può informare anche l'istituzione dell'UE da cui dipende il funzionario o l'agente interessato.

4. Risultati delle indagini

Per quanto possibile, il Mediatore ricerca, assieme all'istituzione o all'organo interessato, una soluzione atta a soddisfare il denunciante. Quando il Mediatore individui un caso di cattiva amministrazione, le sue raccomandazioni sono inviate all'istituzione o all'organo interessato, che dispone di tre mesi per comunicargli il suo parere. Se l'istituzione non accetta le raccomandazioni proposte, il Mediatore può redigere una relazione speciale da presentare al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo può a sua volta elaborare una relazione sulla relazione speciale presentata dal Mediatore. Infine informa il denunciante sul risultato delle indagini, sul parere formulato dall'istituzione o dall'organo interessato, nonché sulle proprie eventuali raccomandazioni.

C. Funzionamento amministrativo

Il Mediatore è assistito da una segreteria, al cui personale si applicano le disposizioni che disciplinano la funzione pubblica europea. Il capo della segreteria è nominato dal Mediatore.

D. Attività

Il primo Mediatore, Jacob Söderman, è rimasto in carica per due mandati, dal luglio 1995 al 31 marzo 2003. Durante il suo mandato è stato approvato il Codice di buona condotta amministrativa dal Parlamento (nel 2001). Si tratta di un codice di procedura che tiene conto dei principi del diritto amministrativo europeo contenuti nella giurisprudenza della CGUE e si ispira inoltre alle legislazioni nazionali. Quando esamina se si è verificato un caso di cattiva amministrazione, il Mediatore si avvale di tale codice e nel corso delle indagini si basa sulle disposizioni contenutevi. Inoltre il codice serve anche da guida e risorsa per i funzionari dell'UE, incoraggiando i più alti standard nella gestione dell'amministrazione.

Nikiforos Diamandouros è stato Mediatore europeo dall'aprile 2003 al 14 marzo 2013 quando si è dimesso a decorrere dal 1° ottobre 2013. L'11 luglio 2006 il Mediatore ha presentato una proposta per l'adeguamento del proprio statuto, che è stata sostenuta dalla commissione per le petizioni, dal Parlamento e dal Consiglio. Lo statuto è stato modificato per rafforzare e chiarire il ruolo del Mediatore, ad esempio in termini di accesso ai documenti e notifica all'OLAF delle informazioni quando rientrano nel mandato di quest'ultimo.



Emily O'Reilly, ex difensore civico irlandese, dopo essere stata eletta dal Parlamento europeo nel corso della tornata di luglio 2013, ha assunto le funzioni di Mediatore europeo a partire dal 1o ottobre 2013. Ha potenziato la visibilità del ruolo del Mediatore concentrandosi su questioni che sono al centro dell'interesse dei cittadini, come una maggiore trasparenza nelle attività di lobbying, gruppi di esperti, agenzie dell'UE (Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera) e negoziati internazionali (TTIP, il partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti) nonché il miglioramento delle norme sulle denunce di irregolarità e sull'iniziativa dei cittadini europei. In seguito alle elezioni del Parlamento europeo del 2014, è stata riconfermata per un successivo mandato di cinque anni e si è impegnata a continuare ad attuare la strategia «Verso il 2019» concentrandosi su «Impatto, Pertinenza e Visibilità».

RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Ruolo del Parlamento europeo ed è per questo che l'articolo 228 TFUE si trova all'interno del Capo 1, che si occupa del Parlamento europeo. Il rapporto del Mediatore con il Parlamento è assai stretto. Quest'ultimo detiene l'esclusività dell'elezione del Mediatore ed è l'unico a poter chiedere alla Corte di giustizia di destituirlo, stabilisce le norme che disciplinano l'esercizio delle sue funzioni, lo assiste nello svolgimento delle indagini e riceve le sue relazioni. A norma del regolamento (articolo 220) la commissione per le petizioni elabora ogni anno una relazione sulla relazione annuale sulle attività del Mediatore. In tali relazioni, ha più volte sottolineato che le istituzioni dell'UE dovrebbero cooperare pienamente con il Mediatore europeo per aumentare la trasparenza e la responsabilità dell'Unione, in particolare mediante l'attuazione delle sue raccomandazioni.

Ina Sokolska / Ottavio Marzocchi
10/2018

